

TI_GERICHTE 12.2002.181 vom 29. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.181

FR: TI_GERICHTE 12.2002.181 du 29 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 12.2002.181 del 29 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

cpv. 1 lett. a CV (sentenze TF 28 novembre 2002, 4C.296/2002 consid. 2a e 15 settembre 2000, 4C.105/2000 consid. 2a; Neumayer/Ming , Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise: commentaire, N. 3 all'art. 2; Tercier , Les contrats spéciaux, 3a ed. N. 1366; CR CO I, Venturi , Intro. art. 184-215 N. 10). La CV si applica non solo nei casi in cui il venditore si impegna a consegnare la merce, ma anche quando, all'occorrenza, si obbliga a metterla in posa, fermo restando che il montaggio deve costituire una prestazione accessoria (art. 3 cpv. 2 CV a contrario; Gauch , Der Wekvertrag, 4a ed. N. 371; Tercier , op. cit. N. 1362). Nel caso in rassegna la materia del contendere verte essenzialmente sulla questione di sapere se la posa delle pareti mobili DIVA fosse o no parte integrante degli obblighi assunti dalla venditrice. Nell'una e nell'altra tesi sostenute dalle parti in causa, la CV è applicabile, stante che la consegna delle pareti mobili costituisce la parte preponderante e di maggior valore delle prestazioni d'insieme del contratto litigioso (CR CO I, Chaix , Intro. art. 363-379 N. 6 ; Gauch , op. cit. N. 372). La CV viene applicata in maniera esaustiva, poiché regge l'insieme del contratto, ovvero la formazione di quest'ultimo, nonché i diritti e gli obblighi assunti dalle parti, come pure le conseguenze di un inadempimento. Di principio l'applicazione suppletiva del diritto nazionale è esclusa (sentenza TF 15 settembre 2000, 4 C.105/2000 consid. 2a). Nel caso in esame, controversi sono: l'ammontare del prezzo di compravendita che deve ancora essere corrisposto alla venditrice (art. 53 segg. CV), nonché la presenza di vizi nella fornitura delle pareti mobili DIVA (art. 36 segg. e 79 CV).

E. 2

Giusta l'art. 36 cpv. 1 CV il venditore è responsabile di ogni vizio di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi del compratore, anche se tale vizio risulta soltanto dopo questo momento. Il Pretore, correttamente, fondandosi sul referto peritale, ha rilevato che la propagazione di suoni attraverso le pareti divisorie dei locali amministrativi era superiore alle usuali tolleranze e le cause potevano essere individuate specialmente in un mancato raccordo in talune parti delle pareti divisorie con la soletta grezza, nonché con il pavimento. Laddove il raccordo delle pareti divisorie con la soletta grezza era stato eseguito, si sono riscontrati dei passaggi di rumore superiori alle usuali tolleranze a causa (verosimilmente) di fori passanti (perizia pag. 8/9). Egli ha nondimeno escluso la responsabilità dell'attrice, giacché questi difetti sono riconducibili non già al materiale che è stato fornito, il quale è conforme alle prescrizioni tecniche ISO R717 ed ha un potere fonoassorbente di 47dB (complemento peritale pag. 5), quanto alla posa, la quale è stata

eseguita non dalla venditrice ma in proprio dai signori _____ e _____. La convenuta sostiene che _____ e _____, unitamente alla _____ SA erano i rappresentanti in Ticino di _____ SpA e che le prestazioni previste dal contratto annoveravano non solo la consegna della merce ordinata, ma anche la messa in opera.

E. 2.1

A norma dell'art. 79 CV se l'inadempimento di una parte è dovuta all'inadempimento di un terzo che essa ha incaricato di eseguire in tutto o in parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità (cpv. 2 lett. a), segnatamente se prova che tale inadempimento è dovuta ad un inadempimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ch'essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le conseguenze (cpv.1). L'art. 79 cpv. 2 CV ha per scopo di mantenere in essere la responsabilità del venditore se costui fa capo a terze persone per l'esecuzione totale o parziale del contratto. Non sono considerati terzi ai sensi della CV i dipendenti e i fornitori del venditore, mentre lo sono i soggetti che, autonomamente e a titolo indipendente adempiono parte o l'intero contratto (Magnus , Kommentar zum UN-Kaufrecht, N. 17 e 19 all'art. 79; Herbots / Dessemontet , La responsabilité du fait des auxiliaires et la garantie des vices cachés in: Les ventes internationales, CEDIDAC N. 36 pag. 45; Neumayer/Ming , op. cit. Nri 8 e 9 all'art. 79). Più in generale sono terzi ai sensi della CV i soggetti che sono incaricati dal venditore dopo la conclusione del contratto per l'adempimento di obbligazioni esistenti nei confronti dell'acquirente (Ming/Neumayer , op. cit. N. 9 all'art. 79). Lo sono in particolare i vettori che consegnano la merce all'acquirente e i subappaltatori che sono incaricati dal venditore per compiere delle rifiniture (Magnus , op. cit., N. 15 all'art. 79).

E. 2.2

Si può quindi ipotizzare una responsabilità dell'attrice per i difetti riconducibili alla posa delle pareti mobili DIVA, solo se i signori _____ e _____, rispettivamente la _____ SA, sono stati incaricati dalla venditrice per eseguire questa prestazione. L'attrice ha sostenuto che il contratto di compravendita verteva solo sulla consegna della merce ordinata, mentre la posa, a differenza delle pareti Extrastandard, è stata esclusa. _____ SpA si è limitata a fatturare la fornitura delle pareti DIVA (doc. _), anche se la conferma dell'ordine prevedeva pure, in un primo momento, anche la posa (doc. _). Dagli atti traspare che la messa in opera di queste pareti è stata fatturata dai signori _____ e _____ per Fr. 22'110.- (doc. _) e non è controverso che siano stati loro ad eseguirla. Litigioso è sapere se essi hanno ricevuto l'incarico direttamente dalla venditrice o dall'acquirente. Dai documenti che sono stati acquisiti agli atti non è possibile desumere chi sia stato ad affidare tale compito ai signori _____ e _____. Il teste _____, che ha curato la progettazione e la direzione generale della costruzione dell'eliporto di _____ ha riferito che la fornitura e la posa delle pareti DIVA era stato trattato con l'attrice. Nella prima parte della sua deposizione egli ha riferito che il materiale doveva essere fornito direttamente dall'attrice, mentre la posa era stata affidata alle cure dei signori _____ e _____. Il teste non ha saputo rispondere per quali motivi si era proceduto a fatturare separatamente la posa delle pareti mobili (verbale di udienza 15 gennaio 1998, pag. 1). Costui ha però precisato e soggiunto che era stato lui a far togliere dalla conferma d'ordine la posa (pag.3), mentre il teste _____ (verbale di udienza 21 aprile 1998, pag. 3) ha riferito che lo stralcio delle voci riferite alla posa era avvenuto durante le trattative, a conferma che all'attrice non era stato conferito l'incarico di

procedere alla posa. _____ ha ammesso che la posa delle pareti DIVA era stata assunta da loro (_____ e _____) per motivi di praticità, come pure per ragioni di economicità, posto che se questo lavoro fosse stato eseguito dall'attrice " sarebbe costato Fr. 10'000.- in più " (verbale di udienza 15 gennaio 1998, pag. 5). I testi di parte attrice _____ (verbale di udienza 21 aprile 1998, pag. 3) e _____ (verbale citato pag. 5) hanno confermato anch'essi che la posa delle pareti DIVA era stata affidata a _____ e a _____. Le testimonianze di _____ (verbale di udienza 6 luglio 1998, pag. 8 segg.) e di _____ (verbale di udienza 21 aprile 1998, pag. 7-8) appaiono, su questa circostanza, confuse e contraddittorie con le altre emergenze di causa, per cui sono inutilizzabili ai fini del giudizio, mentre _____ (verbale di udienza 6 luglio 1998 pag. 3) ha dichiarato che _____ e _____ si atteggiavano sul cantiere e nelle trattative come rappresentanti della _____ SpA. Da nessuna di queste testimonianze emerge chiaramente o si può dedurre con sufficiente certezza, che sia stata l'attrice a conferire l'incarico a _____ e a _____ di procedere alla posa delle pareti mobili DIVA. Anzi, semmai vi sono degli indizi che possono propendere per una soluzione diversa avuto riguardo alle circostanze. Invero sembrerebbe che l'attrice si era offerta di procedere alla posa delle pareti (cfr. conferma dell'ordine; doc. _) e che l'iniziativa di stralciare questa posizione sia avvenuta ad opera del direttore dei lavori _____ per affidare questo compito direttamente ai signori _____ e _____, quantomeno tacitamente. Dagli atti non si può comunque concludere che i signori _____ e _____ abbiano assunto questo compito su incarico dall'attrice. In assenza di prove certe, l'onere della prova al proposito incombe alla convenuta che se ne prevale, la decisione del Pretore va quindi confermata, senza che vi sia bisogno di esaminare se i difetti sono stati notificati tempestivamente e se la trattenuta di Fr. 12'000.- sia legittima.

E. 3

A norma dell'art. 53 CV il compratore è obbligato, nelle condizioni previste dal contratto e dalla CV di pagare il prezzo di compravendita e di accettare la fornitura. Per l'art. 57 CV se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore alla stabile organizzazione del venditore (cpv. 1 lett. a) o, se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo in cui avviene la consegna (cpv. 1 lett. b).

E. 3.1

In ordine al luogo del pagamento l'attrice aveva comunicato in data 19 settembre 1995 all'acquirente per il tramite della _____ SA, che i versamenti dovevano essere effettuati sul conto _____ presso la Banca _____, succursale zona industriale, _____ (doc. _). La menzione di un conto bancario non equivale alla scelta del luogo d'esecuzione, ma deve essere intesa come un'autorizzazione accordata all'acquirente di pagare a un terzo con effetto liberatorio (Tercier , op. cit. N. 1511). Ne consegue che, di principio, tutti i pagamenti, in difetto di patto contrario, potevano avere effetto liberatorio se venivano effettuati presso la sede dell'attrice a _____ o presso la Banca _____. Nella specie non tutti i pagamenti sono avvenuti mediante girata/versamento bancario. Il Pretore ha assunto che i signori _____ e _____ non erano dei soli procacciatori d'affari in Ticino della _____ SpA come pretende l'attrice, ma dei veri e propri rappresentanti autorizzati a ricevere dei pagamenti.

E. 3.2

A norma dell'art. 8 CV le indicazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima, se l'altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione (cpv. 1). Del pari i comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe dato loro una persona ragionevole della stessa qualità dell'altra parte, posta nella stessa situazione (cpv. 2). Per appurare l'intenzione di una parte o il parere che avrebbe avuto una persona ragionevole, occorre tenere conto delle circostanze pertinenti, in special modo delle trattative che possono essere avvenute fra le parti, delle abitudini che si sono stabilite fra loro e di qualsiasi comportamento ulteriore delle parti (cpv. 3). La CV è governata dal principio dell'affidamento (Melis , Kommentar zum UN-Kaufrecht, N. 2 all'art. 8) che è comune a numerose legislazioni e si applica alle dichiarazioni espresse, alle comunicazioni, ma anche ai comportamenti concludenti manifestati prima o dopo la conclusione di un contratto (Neumayer/Ming , op. cit. N. 1 all'art. 8; Melis , op. cit. N. 3 e 14 all'art. 8). Nel caso in esame non è controverso che la convenuta ha eseguito pagamenti per entrambe le forniture per Fr. 90'000.-. L'attrice ne ha però ricevuti Fr. 85'000.-, a fronte di un prezzo complessivo di Fr. 104'578,65, di cui Fr. 54'830.- per la prima fornitura e Fr. 49'748,65 per la seconda (cfr. sentenza Pretore consid. 8). Avuto riguardo alle circostanze si deve ritenere che dopo la comunicazione del 19 settembre 1995 (doc. _), nessun pagamento poteva avere effetto liberatorio se non era corrisposto alla sede dell'attrice o sul conto che era stato indicato da essa per il tramite delle _____ SA. Per contro, alla luce delle circostanze, si deve ragionevolmente ammettere che _____ e _____ fungevano in Svizzera da rappresentanti dell'attrice, i quali, quantomeno apparentemente, avevano dato l'impressione all'acquirente di svolgere un servizio che andava al di là della semplice segnalazione del cliente. Sono stati quest'ultimi a confermare l'ordine delle pareti mobili extrastandard e a sollecitare i pagamenti (doc. _), nonché a mantenere contatti stretti con la DL (_____) in vista dell'esecuzione del contratto (per i pagamenti e per la posa delle pareti extrastandard). In buona fede l'attrice non può ragionevolmente mettere in discussione questi stretti rapporti, giacché in data 13 febbraio 1996 si era sentita in dovere di revocare dei poteri di rappresentanza a _____ e a _____ (doc. _). Nell'agosto del 1995 l'attrice aveva accettato un pagamento per contanti e non aveva segnalato all'acquirente che non sarebbero più state accettate simili modalità di pagamento. Se così stanno le cose si deve ammettere che tutti i pagamenti che sono stati effettuati nelle mani di _____ prima della comunicazione del 19 settembre 1995, andavano computati sul prezzo di compravendita per entrambe le forniture, avuto riguardo al clima di fiducia che essi, con la compiacenza dell'attrice, avevano creato nei confronti dell'acquirente in ordine al pagamento di somme di denaro. L'acquirente ha appoggiato due versamenti sul conto dell'attrice: uno di Fr. 40'000.- il 25 settembre 1995 (doc. _) e, l'altro di Fr. 15'000.- il 7 novembre 1995 (doc. _). Nelle mani di _____ l'attrice ha proceduto a due pagamenti: il primo mediante la consegna di un assegno di nominali Fr. 20'000.- in data 3 agosto 1995 (doc. _) e il secondo in contanti di Fr. 15'000.- l'11 ottobre 1995 (doc. _). Dagli atti traspare che _____ nel mese di agosto del 1995 ha riversato per contanti una somma di denaro all'attrice, ma non si sa se integralmente o parzialmente (cfr. testi _____, verbale citato pag. 3 e Prodiga pag. 7). Di certo _____ ha trattenuto Fr. 5'000.- su uno di questi due acconti. Se si trattasse del primo acconto la convenuta sarebbe liberata dal suo obbligo di pagare, mentre se si trattasse del secondo, no. Con una verosimiglianza che rasenta la certezza, dall'esame della documentazione si può ritenere che l'acconto di Fr. 15'000.- dell'11 ottobre 1995 è entrato nelle casse dell'attrice, perché l'ha contabilizzato nei giorni successivi, ovvero il 17 ottobre

di quell'anno (cfr. doc. _). Per esclusione si può quindi ritenere che _____ trattene Fr. 5'000.- dal primo acconto di Fr. 20'000.- che gli fu versato, ovvero ad un'epoca in cui si poteva ritenere, in buona fede, che costui fosse autorizzato a ricevere pagamenti dall'acquirente per conto della venditrice. Ciò posto la decisione del Pretore, anche su questo punto oggetto dell'appello adesivo, merita conferma.

E. 4

L'addebito delle spese e delle ripetibili segue le reciproche soccombenze delle parti. Per i quali motivi richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia:
1. L'appello

E. 7

ottobre 2002 di _____ è respinto. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) taxa di giustizia Fr. 450.- b) spese Fr. 50.- totale

Fr. 500.- già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata Fr. 800.- a titolo di ripetibili. 3. L'appello adesivo 3 dicembre 2002 di

_____ SpA, _____ (I) è respinto. 4. Le spese della procedura di appello

consistenti in: a) taxa di giustizia Fr. 150.- b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 200.- già anticipate dall'appellante adesiva rimangono a suo

carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 350.- a titolo di ripetibili. 5.

Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.